



# STUDIO LEGALE NICATORE

AVV. SIMONA NICATORE

Genova 9 aprile 2020

**Spett.le**  
**COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI**  
**DEL FUOCO -SAVONA**  
Via Nizza, 35  
17100 Savona (SV)

Alla Cortese Attenzione del Comandante  
Ing. Emanuele GISSI  
VIA PEC: [com.savona@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.savona@cert.vigilfuoco.it)

**p.c Spett.le**  
**DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL**  
**FUOCO -LIGURIA**  
Via Serra 8  
16122 Genova (GE)

Alla cortese Attenzione del Direttore Regionale  
Ing. Claudio Manzella  
VIA PEC: [dir.liguria@cert.vigilfuoco.it](mailto:dir.liguria@cert.vigilfuoco.it)

**p.c Spett.le**  
**Ministero degli Interni**  
**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL**  
**FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E**  
**DELLA DIFESA CIVILE**  
**CAPO DIPARTIMENTO**  
**Piazza del Viminale, 1**  
00184 Roma (RM)

Alla Cortese del Capo di Dipartimento  
Prefetto Salvatore Mulas  
VIA PEC [segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it](mailto:segreteria.capodipartimento@cert.vigilfuoco.it)

**p.c Spett.le**  
**Ministero degli Interni**  
**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL**  
**FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E**  
**DELLA DIFESA CIVILE**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE**  
**LOGISTICHE E STRUMENTALI**  
Via Cavour, 5  
00184 Roma (RM)

Alla Cortese Attenzione  
dell' Ing. Silvano Barberi  
VIA PEC [dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it](mailto:dc.risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it)



# STUDIO LEGALE NICATORE

AVV. SIMONA NICATORE

p.c Spett.le  
Ministero degli Interni  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL  
FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E  
DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
ISPETTIVA IN MATERIA DI IGIENE E SALUTE  
Piazza Scilla, 2 - Capannelle  
00178 Roma (RM)

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Superiore  
Dott. Roberto Appiana  
VIA PEC [uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it](mailto:uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it)

**OGGETTO: UNIONE SINDACALE DI BASE- VIGILI DEL FUOCO LIGURIA vs  
COMANDO PROVINCIALE DI SAVONA E DIREZIONE REGIONALE  
LIGURIA VIGILI DEL FUOCO**

Formulo la presente in nome e per conto dell'Organizzazione Sindacale USB VVF - in persona del coordinatore regionale Liguria- che sottoscrive la presente in adesione- in ragione di quanto evidenziato nel contesto lavorativo e relativo all'ordine del giorno n 200 del 6 aprile 2020 relativo al “ servizio mensa distaccamento Porto ( SV )- Buoni pasto” per rilevare con sorpresa che è stato derogato senza alcuna motivazione e peraltro sembrerebbe addirittura in via sperimentale il servizio mensa predisposto nel Contratto per il servizio di ristorazione delle Sedi VV.F della Macro Area 1 Liguria, Piemonte e Sardegna – C.I.G. 7114481F6F:N.26 di Repertorio sottoscritto in data 7 dicembre 2017 e conseguentemente vi preciso quanto segue.

Si legge nella Vostra nota che, avendo avuto il consenso dei lavoratori- ma senza dare giustificazione specifica sul motivo per cui sarebbe stata sospeso il servizio di mensa previsto dal contratto sopra citato – è stato previsto che “ in applicazione a quanto previsto dal contratto di somministrazione mensa, nella parte relativa al Progetto di gestione presentato dalla ditta Elios spa in sede di appalto ed acquisito il consenso dei dipendenti interessati, con decorrenza 6 aprile 2020 presso il distaccamento Porto, in via sperimentale, è adottato il nuovo metodo di erogazione del servizio nella modalità sostitutiva dei buoni pasto. E' comunque assicurata permanentemente la possibilità di riscaldare individualmente cibo da asporto e la disponibilità della cucina in condizioni di emergenza”

A tal proposito si rileva che nel Contratto per il servizio di ristorazione delle Sedi VV.F della Macro Area 1 Liguria, Piemonte e Sardegna – C.I.G. 7114481F6F:N.26 di Repertorio sottoscritto in data 7 dicembre 2017 si legge all'art 16 che “ Impresa ha l'obbligo di erogare il servizio nel periodo oggetto del presente contratto tutti i giorni, festivi inclusi, senza alcun onere aggiuntivo, nonché in qualsiasi condizione relativamente a situazioni particolari, quali agitazioni sindacali e/o scioperi. La Direzione Regionale di riferimento o il Comando di riferimento si riserva la facoltà di modificare i sopracitati orari e il numero di turni per proprie esigenze operative e/o di servizio, senza che l'Impresa abbia a sollevare eccezioni o pretese di qualsiasi natura.” e pertanto come viene espressamente indicato nel contratto il Comando può modificare eventualmente i turni e gli orari e non certamente derogare al servizio come previsto dal contratto.



# STUDIO LEGALE NICATORE

AVV. SIMONA NICATORE

Si legge, infatti all'art 1 che l'impresa Elixor spa si è impegnata ad effettuare, come richiesto dai committenti, un servizio per “ la preparazione, la confezione e la distribuzione dei pasti con generi alimentari approvvigionati autonomamente dall'Impresa in conformità ai “Parametri nutrizionali per le mense obbligatorie di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, dei “Parametri nutrizionali” e della “Tabella Menù”, allegati al presente contratto e costituenti parte integrante dello stesso. In particolare, il servizio va erogato nel pieno rispetto dei valori nutritivi di ciascun pasto e delle grammature delle razioni viveri, da somministrarsi nella quantità massima ivi stabilita.”

Non vi è dubbio che il contenuto del Vostro ordine del giorno del 6 Aprile u.s non solo è illegittimo rispetto a quanto indicato nel contratto di servizio ristorazione sopra citato ma risulta anche in contrasto con le odierne disposizioni sulla situazione emergenziale in presenza della dichiarata epidemia nazionale che comporta l'attuazione di un doveroso e sensato comportamento anche nel contesto lavorativo per tutto quanto riguarda non solo la prevenzione del contagio tra i dipendenti nell'espletamento dell'attività lavorativa, -con l'applicazione dei criteri di distanziamento e/o le disposizioni igienico- sanitarie segnalate dal Ministero della Salute- risultando altrettanto necessario che siano eliminati comportamenti, come quelli oggetto della nota del giorno oggetto della presente comunicazione, che possano introdurre comportamenti non codificati, tali da indurre i lavoratori a condotte volte al perdurare del trasmissione del virus COVID 19 .

Infatti nel contratto di servizio di ristorazione non solo vengono indicate le modalità di erogazione dei pasti ma l'impresa garantisce i servizi di pulizia e di sanificazione quotidiana che comporta l'uso della cucina e degli spazi adibiti a mensa nonché della manipolazione del cibo, degli imballaggi, le modalità di erogazione dei pasti e non di poco conto la gestione dei rifiuti e delle eccedenze alimentari.

Risulta, infatti, che la Vostra scelta risulti ancora maggiormente immotivata ed illegittima oltre che in violazione della tutela della salute ed in contrasto anche con le disposizioni contrattuali esistenti perché la stessa società aggiudicataria del contratto di somministrazione della mensa non ha sospeso l'attività lavorativa dei propri dipendenti presso la vostra mensa dal momento che il personale, ad oggi in servizio, è stato momentaneamente trasferito presso altri Comandi e/o Direzioni confermando che le attività non erano state sospese; addirittura personale residente in Savona è stato- per le vostre scelte- trasferito in comune limitrofi- con ciò alimentando ancora di più la facilità di esposizione al contagio.

Appare ovvio ,inoltre, ricordarVi che il contratto prevede, come indicato nel progetto di gestione- specifici e dettagliati criteri nutrizionali specificamente indicati dal Dipartimento nazionale che, ovviamente, con l'erogazione dei buoni pasto viene completamente disatteso, concedendo agli operatori di assumere gli alimenti ritenuti più opportuni per gusto personale e quindi le Vostre scelte sono anche in contrasto con quanto disposto a livello Nazionale.

A decorrere dal 31 gennaio 2020 a seguito della dichiarata epidemia nazionale, le stesse note/ circolari del Ministero della Salute risultano chiare nell'indicare le modalità normali di gestione del contagio indicando le disposizioni minime – lavaggio delle mani, distanziamento sociale, uso di dispositivi - per evitare la trasmissione a tutela del singolo e della salute della collettività come indicate nei i DPCM del' 08-09- 22 marzo 2020 ; ma quanto da Voi indicato nella circolare n 200 del 6 aprile 2020 vanifica ogni sforzo per limitare il contagio consentendo comportamenti che sono, al contrario, veicolo di diffusione dal momento che revocate tutte quelle tutele adottate normalmente nell'applicazione contrattuale di erogazione del servizio .

Infatti se il servizio di mensa è stato disposto contrattualmente di modo che la società aggiudicataria disponga nei confronti dei lavoratori di tutti gli adempimenti di tutela sanitaria e per l'igiene alimentare



# STUDIO LEGALE NICATORE

AVV. SIMONA NICATORE

previste dal D.Lgs. n. 193/2007 ancora di più in applicazione dell'epidemia dovrebbero essere rafforzate tali condizioni, risultando al contrario che sia eliminata ogni tutela con una evidente superficialità nei confronti della salute degli operatori e di tutti coloro che vengono a contatto con gli stessi.

Se, infatti, il personale viene autorizzato a portare cibo da asporto all'interno della mensa si autorizza il personale – senza specifici criteri di tutela- a rendere ancora più possibile il circolare del contagio per la mancanza di tutele specifiche; le Vostre disposizioni infatti creano la possibilità che il libero utilizzo della cucina, con possibilità di comprare alimenti esterni e poi di assumerli direttamente e personalmente in mensa, di non avere modalità di utilizzo di dispositivi, di eliminazione dei rifiuti e di pulizia della cucina, comportino la violazione delle minime garanzie di tutela della salute degli operatori e dei terzi soprattutto in tale situazione emergenziale con possibilità che vi siano le condizioni di porre in essere ulteriore veicolo di diffusione del contagio che porterebbe in modo inevitabile al prolungarsi dell'isolamento sociale ed economico.

Risulta necessario ricordarVi che quanto da Voi posto in essere viola l'art 43 del Dlgs 81/08 volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati dagli artt. 32 comma – 2 e 3 Cost e dagli articoli 2, 3 e 8 della CEDU nonché dall'art 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dall'art 11 della Carta sociale europea laddove viene precisato che deve essere garantito che *“Ogni persona ha diritto di usufruire di tutte le misure che le consentano di godere del miglior stato di salute ottenibile.”*

Vi invito, pertanto al provvedere all'immediata revoca dell'ordine del giorno n 200 del 6 aprile 2020 ripristinando le corrette modalità di erogazione della mensa e garantendo l'effettiva tutela del lavoratore oltre alla tutela della collettività evitando il perdurare delle condizioni di trasmissione di contagio precisandoVi che in caso contrario l'Organizzazione Sindacale mia assistita si riserva nei Vostri confronti, in nome e per conto dei suoi iscritti ed a protezione di tutti i lavoratori, ogni azione ritenuta più opportuna- sia penale sia civile- in ragione dei Vostri comportamenti omissivi che permettano l'esposizione di ciascun lavoratore a contagio diretto e/o contagi a terzi riferiti all'attività prestata nel contesto lavorativo, ritenendo che ciò derivi dall'assenza di quelle dotazioni negli uffici non conformi al rispetto delle norme igieniche e di sicurezza previste per gli ambienti di lavoro come da provvedimenti citati in narrativa ed in conformità alle previsioni di cui all'art 43 del Dlgs 81/ 2008.

Distinti saluti

Avv. Simona Nicatore

Per adesione  
Coordinatore Regionale e Provinciale Liguria